



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V – RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2009

I giorni 27 settembre, 1 e 13 ottobre 2010, si sono riunite, presso la sede del Ministero della Salute, sita in Viale G. Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. 7 giugno 2006 e le OO.SS. rappresentative del personale dirigente debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

CONSIDERATO che l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, ha previsto l'applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il D.P.C.M. 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, con il quale, è stata data attuazione all'art. 18 del decreto legislativo 502/1992 richiamato al punto precedente;

VISTO il contratto collettivo integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997 della separata area della dirigenza del comparto ministeri, pubblicato sulla GU n. 236 del 9/10/1997;

VISTO l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede - in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità (poi della salute) in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità (poi della salute) comunque operante presso il medesimo Ministero;

VISTO il CCNL Area 1 Dirigenza del 21 aprile 2006;

TENUTO CONTO delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, norme - entrambe - finalizzate prioritariamente

all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della salute, consentendo una tendenziale parificazione del trattamento retributivo globale di fatto del personale dirigenziale;

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo devono essere riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della Salute, nonché al personale comandato o collocato fuori ruolo da altre Amministrazioni con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale;

RITENUTO di dover tenere conto delle specifiche finalità perequative contemplate dall'art. 7 della legge n. 362 del 1999;

CONSIDERATO che, per detta perequazione, la somma prevista per i dirigenti di I fascia o equiparati, ammonta ad un importo massimo individuale pari ad euro 25.801,20, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

TENUTO CONTO che, per l'anno 2009, tale importo sarà corrisposto in misura ridotta non inferiore a euro 19.350,90 sulla base della disponibilità delle somme pari al 75% di quelle dell'anno precedente.

CONSIDERATO, inoltre, che per la stessa natura perequativa la somma prevista per i dirigenti di II fascia, ammonta ad un importo massimo individuale pari ad euro 17.043,08 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione calcolato nelle misure di seguito specificate e secondo i criteri e le finalità accanto a ciascun importo indicati: Euro 6.713,94, pari all'assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 59, lettera A) punto 1); Euro 10.329,14, di cui € 7.746,85 pari all'indennità di specificità medica corrisposta ai dirigenti medici e veterinari di II fascia e € 2.582,28 pari all'assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 59 lettera B) punto 1).

TENUTO CONTO, altresì, che per l'anno 2009, tale emolumento sarà corrisposto in misura ridotta per un importo non inferiore a euro 12.782,31 sulla base della disponibilità delle somme pari al 75% di quelle dell'anno precedente.

VISTO il D.M. 7 febbraio 2003, concernente il sistema di valutazione dei dirigenti del Ministero della salute, concertato con le OO.SS.;

VERIFICATE le modalità e gli esiti dell'applicazione ai dirigenti di II fascia, nell'esercizio 2009, del sistema di valutazione di cui al citato D.M. 7 febbraio 2003;

VISTO il decreto legge n.85/2008 di istituzione del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali convertito in legge 14/7/2008 n 121;

PRESO ATTO che, in risposta al quesito formulato con nota n. 4444/1.87.1 del 23 ottobre 2008 da parte del Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali, il Ragioniere Generale dello Stato, con nota n. 130095 del 10 novembre 2008, ha affermato la possibilità di erogare anche al personale del settore Lavoro operante presso l'Ufficio di Gabinetto "unico" il compenso in questione; ciò in ragione dell'impossibilità di individuare all'interno della stessa struttura di Gabinetto il personale direttamente impiegato in attività riferibili all'ex Ministero della Salute;

TENUTO CONTO, altresì, che l'unicità organizzativa si è potuta realizzare solo per la struttura dell'Ufficio di Gabinetto in quanto, in relazione alla comunicazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulata nella seduta del 24 dicembre 2008, il regolamento del nuovo Ministero unificato non ha avuto ulteriore corso e, conseguentemente, non è stato possibile procedere all'istituzione del ruolo unificato e alla costituzione delle nuove rappresentanze sindacali;

VISTO il d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 5 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 7 agosto 2008, n. 133;

CONSIDERATO che il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 24 dicembre 2009 registrato alla Corte dei Conti l'11 gennaio 2010 Registro 1 foglio 015, per l'anno 2009, ha accertato le risorse comunicate dall'Amministrazione e riassegnato le somme per le finalità di cui all'art. 7 legge 362/1999 pari al 75% delle somme riassegnate negli anni;

CONSIDERATO che, dai conteggi effettuati, è garantita una somma non inferiore al 75% degli importi corrisposti nell'anno precedente;

VISTO il D.M. 7 giugno 2006 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e la concertazione, a livello di amministrazione, del personale dirigente ed ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'Innovazione o, su delega del medesimo, al Direttore della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio;

VISTA la delega a presiedere la delegazione di parte pubblica a sottoscrivere gli accordi a livello di amministrazione, rilasciata in data 4 marzo 2008 dal Capo del Dipartimento dell'Innovazione al Direttore generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, Dott. Giuseppe Celotto;

VISTA l'autorizzazione per la prosecuzione delle contrattazioni integrative a livello di amministrazione, rilasciata alla delegazione di parte pubblica in data 4 luglio 2008;

CONVENGONO

Art. 1

Il presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e in particolare per le finalità perequative indicate in premessa, costituente parte integrante dell'accordo stesso, ha effetto dall'1 gennaio al 31 dicembre 2009 e si applica ai dirigenti del Ministero della Salute, non destinatari del comma 1 dell'art. 59 del CCNL Area 1 del 21 aprile 2006.

Art. 2

Per quanto specificato in premessa, per l'anno 2009, a ciascun dirigente di I fascia o equiparato, è corrisposto un importo individuale non inferiore ad euro 19.350,90 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione.

Art. 3

Per quanto specificato in premessa a ciascun dirigente di II fascia è corrisposto un importo individuale non inferiore ad euro 12.782,31 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione.

Art. 4

Ai dirigenti cui è stato conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'art.19 comma 6 e 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e al personale comandato ai sensi di normativa speciale viene attribuita una quota pari alla differenza tra l'importo già percepito ed il trattamento economico complessivo più elevato, inclusi RIA, indennità e assegni ad personam, corrisposto ai dirigenti di II fascia.

Roma,

PER LE OO.SS. :

PER LA PARTE PUBBLICA:

FP/ CGIL MINISTERI DIRIGENTI

.....
.....

.....

.....

.....

CISL/FPS – SETTORE STATALI

.....
.....

UIL/PA COORDINAMENTO
NAZIONALE DIRIGENTI
MINISTERIALI

.....
.....

CONFSAL/UNSA FEDERAZIONE
STATALI

.....
.....

CIDA/UNADIS MINISTERI

.....
.....

DIRSTAT

.....
.....

ASSOMED/SIVEMP

.....
.....